

Allegato 2 – Definizione del Servizio e modalità di integrazione

A. Ambito di applicazione	1
B. Definizione del Catalogo API	3
C. Obiettivi di erogazione di servizi	3
- Erogazione di API REST	4
Erogazione: Numero API e modalità	4
D. Le modalità di onboarding ed erogazione dei servizi	4
Processo di onboarding	5
Sviluppo dei servizi e delle relative API	5
Pubblicazioni API su Piattaforma PDND di Test	5
Pubblicazioni API su Piattaforma PDND di Produzione	5
Cronoprogramma e completamento delle attività	6
E. Listino di riferimento	7

A. Ambito di applicazione

Il presente documento descrive le modalità, il servizio e il processo di integrazione dei servizi all'interno dell'investimento M1C1-1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati ("PDND"), in favore delle 15 Regioni a statuto ordinario, della Regione Valle d'Aosta, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Sicilia, della Regione Sardegna, della Provincia Autonoma di Trento e del Sud Tirolo, per un totale di 21 Enti (denominati *Regioni* nel seguente documento) per l'esposizione di dati funzionali alla creazione di Attestati Elettronici di Attributi nell'IT-Wallet.

La PDND è la piattaforma definita all'articolo 50-ter, comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD si avvalgono al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali nelle banche dati a loro riferibili nonché la condivisione dei dati con i soggetti che hanno diritto di accedervi in attuazione dell'articolo 50 del CAD per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese. I processi di accreditamento, identificazione e autorizzazione; le modalità con cui i soggetti interessati danno seguito alle reciproche transazioni; le modalità di raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e altre transazioni effettuate sono determinate dalle *"Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati"*, adottate da AgID con determinazione n. 679 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 98 del 19 giugno 2025.

Il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) è stato istituito con l'introduzione dell'art. 64-quater del CAD. La novità normativa si inquadra nella più ampia iniziativa europea introdotta dal Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 – c.d. eIDAS 2 – che modifica il Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo all'identità digitale.

In questo contesto, la messa a disposizione dei dati utili per il rilascio di Attestati Elettronici di Attributi rappresenta un passo fondamentale per il Sistema IT-Wallet.

Ai fini del presente Avviso la Regione può operare quale erogatore dell'e-service su PDND:

- **in qualità di Titolare di Fonte Autentica;**
- **a supporto del Titolare di Fonte autentica**, nei limiti dell'ambito regionale di competenza, ai fini dell'esposizione degli e-service necessari alla creazione, verifica, stato e revoca/sospensione degli attestati elettronici di attributi. I rapporti giuridici e organizzativi tra la Fonte Autentica e la Regione, inclusi quelli sul trattamento dei dati personali, sono disciplinati da specifici accordi o atti che la Regione deve tenere agli atti per la produzione al Dipartimento per la Trasformazione digitale. Tali accordi o atti devono includere le previsioni necessarie ad assicurare la disponibilità di tutto quanto richiesto per eseguire sul progetto verifiche tecniche; controlli formali e sostanziali da parte del DTD; audit e indagini da parte delle Autorità nazionali ed europee competenti; compresa, ove richiesto,

l'esecuzione di attività ispettive presso le Fonti Autentiche, legate alla verifica del corretto funzionamento dei progetti finanziati a valere sul presente Avviso. Si ricorda infatti che la Regione è il Soggetto Attuatore responsabile nei confronti del Dipartimento per la trasformazione digitale della corretta attuazione dell'intero progetto finanziato e degli obblighi derivanti dal finanziamento con fondi PNRR in relazione alla Misura 1.3.1.

In entrambi i casi le Regioni garantiscono l'esposizione degli e-service nelle modalità e rispettando i vincoli previsti nel seguente Avviso.

Per Titolare di Fonte Autentica si intende il soggetto pubblico o privato responsabile di un archivio o di un sistema considerato fonte primaria per gli Attributi e la cui autenticità è riconosciuta conformemente al diritto unionale o nazionale, inclusa la prassi amministrativa.

B. Definizione del Catalogo API

In riferimento al paragrafo 4.10 delle *Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati* adottate da AgID, una **API** è definita come: *"Un insieme di procedure, funzionalità e/o operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito."*

La definizione di **e-service** si trova, invece, nelle *Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni* adottate da AgID. In breve, si tratta di un servizio digitale realizzato da un soggetto aderente alla PDND, attraverso l'implementazione delle necessarie API conformi alle *Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni* e alle *Linee Guida Tecnologie e standard per assicurare la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici*, per assicurare ai soggetti aderenti alla PDND l'accesso ai dati e/o l'integrazione di processi.

PDND realizza la componente unica e centralizzata prevista dalle Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni, che assicura agli enti Erogatori la registrazione e la pubblicazione dei propri e-service, agli enti Fruitore la consultazione degli e-service pubblicati (Catalogo API).

C. Obiettivi di erogazione di servizi

L'obiettivo del presente avviso è l'erogazione di API nel Catalogo API PDND da parte delle Regioni.

Tali API saranno funzionali alla successiva creazione di Attestati Elettronici di Attributi nell'IT-Wallet.

Il CAD art. 64-bis comma 1 indica che gli enti progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in maniera interoperabile ed espongono per ogni servizio le relative **API**. Una API, come indicato nei paragrafi precedenti, *fornisce a un programmatore informatico un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito*.

Nel quadro del progetto di interoperabilità, quindi, un'API è un'interfaccia applicativa che:

- è identificata nel Catalogo API dalla sua documentazione secondo gli standard previsti nel *Modello di interoperabilità* descritto nelle linee guida indicate al paragrafo B;
- è identificata nel catalogo API dal riferimento del suo punto di erogazione principale;
- rispetta le cornici di sicurezza indicate nelle linee guida *Linee Guida Tecnologie e standard per assicurare la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici*,
- consente di effettuare tutte le operazioni associate alla procedura relativa.

In conformità alle *Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni* le API potranno essere erogate in modalità HTTP REST (preferibile per nuovi servizi).

- Erogazione di API REST

Una REST API dovrà essere pubblicata attraverso un descrittore OpenAPI 3 che dovrà contenere il dettaglio di tutti gli endpoint che lo compongono. Per ogni endpoint andranno indicati tutti gli HTTP methods implementati. Il formato del descrittore dovrà essere JSON o YAML.

Erogazione: Numero API e modalità

Per l'erogazione del contributo la Regione dovrà scegliere un "pacchetto" di API da implementare ognuno dei quali prevede un numero di API che la Regione dovrà attivare in erogazione.

Ogni Regione potrà scegliere uno dei 3 pacchetti proposti nella tabella seguente:

Pacchetto	# API da erogare
S	5
M	10
L	15

Tabella 1 - Pacchetti di finanziamento per le Regioni

L'importo riconosciuto relativamente al completamento delle attività dei vari pacchetti è indicato nel paragrafo E.

Maggiori dettagli implementativi per l'esposizione delle API saranno disponibili al link <https://github.com/italia/eid-wallet-it-regioni>.

D. Le modalità di onboarding ed erogazione dei servizi

Di seguito, si dà evidenza del processo formale e tecnico per l'integrazione di API su PDND.

Processo di onboarding

Le attività da porre in essere per l'erogazione di API da parte della Regione su PDND sono le seguenti:

- Completamento della procedura di adesione sul portale Self Care messo a disposizione da PagoPA S.p.A. o altra modalità individuata dalla PagoPA S.p.A.:
 - Selezione dell'ente per cui si intende aderire;
 - Indicazione del Rappresentante Legale e dei Referenti amministrativo e tecnico;
- Firma digitale dell'accordo di adesione da parte del rappresentante legale: l'accordo viene inviato sulla PEC dell'Ente presente in IPA a valle della procedura svolta per l'adesione;
- Caricamento dell'accordo di adesione firmato al link di conferma ricevuto nella stessa PEC;

Sviluppo dei servizi e delle relative API

- Sviluppo dei servizi e delle relative API:
 - secondo le linee guida indicate nei paragrafi A e B
 - in numero pari alle quantità indicate al paragrafo C

Pubblicazioni API su Piattaforma PDND di Test

- Una volta effettuato l'onboarding, eleggere le figure di riferimento di PDND come indicato nelle appendici de *"Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati"*
- Effettuare l'upload delle chiavi e dei certificati necessari alla comunicazione con PDND, come indicato nei manuali operativi
- Pubblicare le API corredate di:
 - attributi di accesso al servizio, come indicato nel manuale utente
 - documentazione tecnica (yaml/wSDL)
 - documentazione sui requisiti di sicurezza per l'accesso.
- Effettuare attività di UAT in ambiente di Test. A tal proposito si ricorda che un erogatore può essere fruitore dei propri servizi, quindi è possibile verificare l'intero processo fruitore, PDND, erogatore.

Pubblicazioni API su Piattaforma PDND di Produzione

- Una volta superate le attività di Test nella piattaforma di Test, pubblicare le API in piattaforma di produzione ripercorrendo tutti i passi effettuati per la piattaforma di Test.

Le attività oggetto del corrente bando, di cui al paragrafo C del presente allegato, saranno considerate concluse con il completamento del percorso di pubblicazione sulla piattaforma di produzione di ciascuna API e dell'erogazione dei relativi servizi.

Sarà possibile la verifica di fruizione a campione di API per testare la qualità e l'effettiva erogazione del servizio.

All'atto dell'inizio delle attività la Regione otterrà da PagoPA S.p.A. la seguente documentazione:

- Manuale Operativo di Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già disponibile al momento sulla landing page www.interop.pagopa.it
- Specifiche tecniche per documentare le API fornite da Piattaforma Digitale Nazionale Dati, con inclusi i Sequence Diagram che ne dimostrano l'utilizzo;
- Materiale esplicativo addizionale: Q&A e youtube video su PDND;
- Presentazioni e white papers per lo sviluppo di API secondo il modello di interoperabilità;
- Modello di tracciamento dell'esecuzione dei test e dei risultati ottenuti.

La società si riserva di comunicare tempestivamente eventuali nuove modalità di onboarding e attivazione dei servizi, tramite apposita comunicazione ufficiale.

Le attività per il raggiungimento degli obiettivi del presente avviso possono essere svolte dalle Regioni tramite il supporto di un Partner/Intermediario Tecnologico (se già contrattualizzato), o attraverso l'individuazione di un Partner/intermediario Tecnologico, per lo sviluppo di processi di reingegnerizzazione tali da garantire l'integrazione informatica con le soluzioni gestionali in uso presso le Regioni e la piena rispondenza alle specifiche tecnico-operative previste per l'integrazione con PDND.

Cronoprogramma e completamento delle attività

Le attività sopra menzionate dovranno essere eseguite nei seguenti termini:

- massimo 1 mese (30 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento;
- massimo 1 mese (30 giorni) per l'integrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.

Il termine massimo per il completamento delle attività è comunque fissato al 31 marzo 2026 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 39/2025-PNRR del 14 febbraio 2025.

Il processo di integrazione ed erogazione dei servizi si intende concluso nel momento in cui vengono pubblicate ed attivate dalla PA le API nel Catalogo API della PDND. L'evidenza del completamento di tali attività sarà riscontrabile interrogando i servizi esposti tramite PDND con le modalità che saranno dettagliate nelle *Linee Guida per i soggetti attuatori*.

Si rimarca che nel caso più API pubblicate abbiano descrittore uguale con endpoint/operazioni uguali saranno valutate come un'unica API ai fini del seguente bando.

E. Listino di riferimento

L'importo del contributo, in forma forfettaria, sarà riconosciuto al Soggetto Attuatore solo a seguito del conseguimento del risultato atteso, così come dettagliato nei paragrafi C e D di questo allegato.

Gli importi del contributo, riconosciuti sulla base della dimensione del pacchetto scelto, sono così definiti:

(A)	(B)	(C)
Pacchetto	# API	Lump Sum per Regione
S	5	€ 395,646
M	10	€791,292
L	15	€ 1,186,938

Tabella 2 - Pacchetti di finanziamento per le Regioni (lump sum)

Dove le varie colonne indicano:

A. Grandezza del pacchetto scelto dalla singola Regione

B. Numero di API da erogare

C. Lump sum riconosciuta per ogni Regione che sceglie quel determinato pacchetto di API.